



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 29 giugno 2022

Oggetto: Analisi del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

Alla c.a. dei Presidenti e degli Onorevoli Membri delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei deputati

Stimatissimi,

ringraziando della richiesta di contributo scritto, pervenuta dai Presidenti **On. Fabio Melilli** e **On. Luigi Marattin**, si evidenzia, quale breve premessa della memoria e delle proposte emendative al decreto in oggetto, che la semplificazione è sempre accolta con favore, ma occorre un piano d'insieme strutturale e non interventi parcellizzati che, pur se apprezzabili, rischiano di creare confusione e conseguenti errori nell'adempire ai propri obblighi tributari, passando quasi inosservati alla maggioranza dei contribuenti. Non smetteremo mai di evidenziare la necessità di utilizzare i tanti dati inviati in formato digitale all'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti e dei loro intermediari fiscali, per semplificare, ma ciò si attua con la cancellazione degli adempimenti non con la loro modifica. I milioni di dati contenuti dal sistema di interscambio SDI dovrebbero essere utilizzati anche per evitare adempimenti riepilogativi, non direttamente produttivi di gettito, come la LIPE o il modello 770. Inoltre, se si vuole mettere al centro del sistema il contribuente, bisognerebbe semplificare le compensazioni dei crediti fiscali e contributivi, introducendo nuovi strumenti di tutela e di controllo, ma evitando costi aggiuntivi in capo al contribuente per poter compensare un proprio legittimo credito (nella parte conclusiva della memoria una proposta in tal senso).

Passando all'analisi di alcuni articoli del decreto semplificazioni, evidenziamo quanto segue:

Art. 3 Modifiche al calendario fiscale

Bene gli interventi di proroga contenuti nell'articolo, anche se resi necessari il più delle volte per complicazioni derivanti da modifiche normative o ritardi della specifica modulistica. Si coglie

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

l'occasione per evidenziare un problema che ormai si pone ogni anno. Il termine per il pagamento da autotassazione da dichiarazione dei redditi, anche quest'anno si attende il DPCM di proroga al 20 luglio che forse avrebbe dovuto essere già emanato, poiché non comporterebbe oneri per lo Stato ma sarebbe un segno di rispetto per i contribuenti. Detto ciò, si dovrebbe però ragionare, non solo di proroga, ma di spostamento strutturale al 20 luglio della scadenza per tutti i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e contestualmente prevedere un rateizzazione, senza oneri aggiuntivi, sia per i saldi che per gli acconti da autotassazione. In un periodo di crisi, sarebbe un piccolo ma significativo aiuto per i contribuenti in difficoltà temporanea di liquidità. Visto anche il rinvio dei termini per la predisposizione della modulistica dichiarativa concesso in questo decreto. Da sottolineare anche la possibilità di fare un piccolo sforzo in più relativamente al bollo sulle fatture elettroniche portando ad un unico versamento annuale nel mese di febbraio dell'anno successivo se di importo inferiore a 5.000 euro, eliminando il versamento del terzo trimestre.

Art. 6 Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.

Bene la previsione semplificativa contenuta nell'articolo, relativa ai dati delle spese sanitarie, ma sarebbe ancora maggiore l'effetto di semplificazione, per contribuenti e per i professionisti che li assistono e ancor più per le stesse Agenzie Fiscali, rendere veramente utile lo sforzo profuso nel corretto invio di tali dati nonché quello dell'Agenzia nella elaborazione e messa a disposizione degli stessi, consentendone l'utilizzo anche a coloro che per scelta o per obbligo di legge, presentano autonomamente il proprio modello redditi così anch'essi non dovranno più conservare la documentazione degli oneri già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, si avrebbe un alleggerimento degli adempimenti del contribuente nonché la riduzione del carico di lavoro delle stesse Agenzie fiscali territoriali, che risparmierebbero il tempo e le risorse oggi necessarie per le verifiche documentali ex art 36/ter.

Art. 8 Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili

Da salutare con favore anche l'applicazione del principio di derivazione rafforzata dal bilancio nella determinazione del reddito d'impresa anche per le microimprese che rinunciano alle semplificazioni

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

nella redazione del bilancio e optano per la forma ordinaria dello stesso, con tutte le maggiori informazioni e dettagli per i terzi portatori di interessi.

Art. 9 Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7

Anche l'eliminazione della normativa sulle società in perdita sistematica è sicuramente una novità da che semplifica e aiuta le imprese in forma societaria che, pur essendo a tutti gli effetti operative, non raggiungono risultati economici positivi per lungo tempo. Costringerle a dichiarare redditi inesistenti era decisamente iniquo, nonostante la presenza di ricavi superiori a quelli derivanti dal test dei coefficienti applicati al valore delle immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale nel regime delle società non operative. Ancor più iniquo era disporre l'impossibilità di utilizzare in compensazione e/o di chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza Iva risultante dalla dichiarazione annuale. Anche con questa semplificazione, però, si poteva osare di più, considerato che, secondo la relazione illustrativa, la norma continuerà ad applicarsi ai soggetti che al 31 dicembre 2021 hanno maturato il quinquennio di perdite fiscali. Vista la totale abrogazione della norma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, forse ci sarà da discutere nei prossimi anni sull'applicazione del favor rei.

Art. 10 Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Bene anche la semplificazione nel calcolo delle deduzioni IRAP con l'eliminazione delle deduzioni per il lavoro a tempo indeterminato e l'ulteriore deduzione di conguaglio, ma considerato che gli importi deducibili non cambiano e non occorre rideterminare l'IRAP dovuta, perché rendere la modifica retroattiva e costringere all'adeguamento della modulistica già approvata per il modello IRAP/2022?

Art. 11 Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

A supporto di quanto indicato nel commento all'art. 3, il rinvio dei termini di pagamento da dichiarazione è ancora più logico ed equo, in virtù del maggior lasso di tempo concesso a regime all'A.F. (che varia da 30 a 45 giorni) per l'approvazione dei modelli dichiarativi, normato dal presente articolo.

Art. 12 Modifica della disciplina in materia di esterometro.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Si apprezzano le semplificazioni apportate, soprattutto l'esonero dalla trasmissione dati tramite autofatture per gli acquisti, non rilevanti ai fini IVA in Italia, inferiori ai 5 mila euro, che va a correggere a pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove regole su acquisti e cessione di beni e servizi intracomunitari. Queste continue modifiche soprattutto in coincidenza con un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista fiscale, costringono contribuenti e professionisti che li assistono a gravosi tour de force. Sarebbe opportuno nel caso di modifiche normative, richiedere pareri preventivi alle rappresentanze degli intermediari fiscali che, operando sul campo, potrebbero evidenziare le problematiche evitando poi modifiche in corso d'opera. Si auspica inoltre che, per evitare adempimenti burocratici collegati agli scambi intra UE, quanto prima sia introdotta la fatturazione elettronica su base europea, che consentirebbe un controllo immediato senza dover caricare il contribuente di ulteriori adempimenti.

Art. 35 Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

Bene la possibilità del rinvio della presentazione dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato COVID, come richiesto sin dai primi giorni del maggio scorso e come avvenuto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ora però sarà necessario un confronto costruttivo con le istituzioni preposte per verificare le possibilità di semplificare l'autodichiarazione, anche in ragione dei dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Proposte emendative di semplificazione

COMPENSAZIONI Semplificazione e modifiche volte anche al contrasto delle indebite compensazioni fiscali

“Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.”

Motivazione: oltre agli investimenti effettuati dalle imprese o a tipologie di attività che per loro natura producono un credito di imposta, gli istituti dello split payment e del reverse charge, che hanno sicuramente ottenuto effetti positivi nell'ambito della lotta all'evasione dell'IVA, hanno però prodotto problemi di liquidità alle imprese con la creazione di importanti crediti, problemi che potrebbero essere superati se fosse consentita una più elastica gestione dei propri crediti erariali. Per porre un argine al fenomeno delle truffe sulle compensazioni dei crediti, si sono continuati ad introdurre nuovi parametri volti al controllo di questo istituto, così da limitarne gli effetti negativi. Ciò dimostra di fatto il fallimento del visto di conformità (che oltretutto rappresenta un ulteriore costo per le imprese), in luogo del quale si potrebbe prevedere la comunicazione telematica preventiva all'Agenzia delle Entrate del credito che si andrà a compensare. L'Agenzia conoscerebbe in anticipo l'importo del credito, la tipologia dell'attività svolta dal titolare del credito, potrebbe, ante e non post, bloccare l'operazione per richiedere eventuali chiarimenti o svolgere accertamenti. I contribuenti corretti non sarebbero costretti a pagare un certificatore per compensare un loro legittimo credito e i disonesti avrebbero difficoltà a inviare loro stessi una comunicazione di compensazione evidentemente anomala.

ATTI TELEMATICI CCIAA Semplificazione senza oneri a carico dello Stato

Semplificazione deposito atti telematici presso il Registro Imprese

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Apportare alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 le seguenti modifiche

al comma 2 – quater

dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art.

3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria

al comma 2 – quinquies

dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3,

comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria

Motivazione: semplificazione nei rapporti P.A. ed intermediari abilitati. Semplificare il deposito degli atti da parte delle imprese. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione alla CCIAA da parte dell'impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura. L'emendamento non rappresenta alcuna spesa a carico dello Stato.

Rafforzamento LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. Le parti indicate in rosso rappresentano gli interventi di modifica e rafforzamento

Art. 1 (Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e **possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali** ed esclusivamente per esigenze di interesse generale non rinviabili, di cui si deve fornire esaustiva motivazione. La derogabilità è tassativamente vietata circa la retroattività delle norme, fatti salvi casi eccezionali a tutela dell'interesse del contribuente.

Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. **Sono comunque applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 29/09/1973 n.600.**

Motivazione: si ritiene necessario un rafforzamento dello Statuto dei diritti del contribuente, in attesa dell'auspicata elevazione della legge a rango costituzionale, al fine di fornire garanzie certe di stabilità normativa con il divieto inderogabile della retroattività e di chiarimento del diritto di assistenza e rappresentanza in caso di verifica fiscale non solo presso gli Uffici finanziari, ma anche presso la sede dell'attività.

Proposte di interventi di semplificazione e tutela del contribuente e per il recupero di ulteriori risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale

Una proposta immediata per le famiglie in tema di IRPEF: la compensazione dei crediti/debiti IRPEF nell'ambito dei componenti il nucleo familiare.

Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali di un coniuge con i debiti dell'altro coniuge (anche fuori dall'utilizzo del modello 730 congiunto), ma anche allargando questa possibilità agli altri componenti del nucleo familiare. Una sorta di *consolidato fiscale familiare*, compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta e determinate fonti di reddito. Se genitori e figli, nonni e nipoti, vivono una situazione di convivenza, non è giusto, ad esempio, che i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione temporalmente vincolante e con determinate regole, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire imposte dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima o neutra in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

mancato incasso immediato dei debiti fiscali, vanno altresì considerati il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi.

Un modo per reperire risorse dall'azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria

Si potrebbe prevedere **un contributo a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi**, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi ad esempio su uno schema simile al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro **100** - da 2001 a 5.000 contr. di **200** - da 5.001 a 10.000 contr. di **400** - da 10.001 a 20.000 - contr. di **600** - da 20.001 a 30.000 contr. di **800** - da 30.001 a 50.000 contr. di **1.000** e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo.

In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda direttamente a contribuire al finanziamento della riduzione della pressione fiscale. Sarebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti corretti; non pensiamo certamente che possa essere esaustivo di tutti gli interventi finanziari necessari, ma sarebbe un bel segnale per il Paese ed un ulteriore monito per gli evasori.

Ringraziando dell'attenzione, si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito e si porgono cordiali saluti.

***Riccardo Alemanno**
Presidente nazionale*

***Giuseppe Zambon**
Vice Presidente nazionale*

***Salvatore Cuomo**
Consigliere nazionale aggiunto*

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it